

## Il dolo è sempre “secondo l’intenzione”? Aspetti psicologici del dolo eventuale

### ABSTRACT

Determining whether a behavior can be said *intentional* is one of the most important aspects of philosophical and psychological investigation, even before the law. In this paper we report some experimental results that highlight how the concepts of *direct intention*, *negligence*, and *recklessness* subtend different and distinguishable psychological processes, suggesting different “degrees” of intentionality. In this vein, we suggested that experimental psychology and cognitive science could contribute to better explain the concept of *mens rea*, and set a new basis for the issue of guilt.

### KEYWORDS

Psychology – Direct Intention – Negligence – Recklessness – Knobe Effect.

### 1. RILIEVI INTRODUTTIVI: L’INTENZIONE TRA PSICOLOGIA E DIRITTO

Nel racconto *Minority Report* di Philip K. Dick viene descritta un’ipotetica società in cui si è pervenuti all’eliminazione della gran parte dei crimini grazie all’utilizzo di “veggenti” (nel racconto *precog*, abbreviazione di precognitivi) in grado di prevedere il futuro e di sventare le azioni delittuose prima che siano poste in essere. Gli uomini catturati dalla “Polizia Precrimine” non vengono accusati di reati che hanno commesso, ma di reati che *commetteranno*: se fossero lasciati liberi, cioè, commetterebbero dei reati in futuro. Per questo motivo sono arrestati individui che non hanno infranto alcuna legge, ma che *sicuramente* la infrangerebbero; tuttavia *non lo faranno* essendo “bloccati” prima di commettere il reato.

In uno scenario (fantascientifico) come quello appena descritto, le azioni della “Polizia Precrimine” sembrerebbero fondarsi su di un diritto penale informato al *principio di soggettività*. Tale particolare diritto si indirizza a considerare reato anche momenti meramente psichici come, ad esempio, la *nuda cogitatio*, gli atteggiamenti volontari puramente interni o i modi di essere della persona<sup>1</sup>. Un diritto penale che consentirebbe, dunque, di “anticipare” il

1. Si veda, per tutti, F. Mantovani, 2001, 127.

comportamento umano al fine di prevenire l'*attuazione* di un crimine. Di conseguenza, mediante una sorta di "processo alle intenzioni", sarebbe possibile incriminare una persona per il solo fatto di avere "pensato" di commettere un reato.

Il "moderno" diritto penale, tuttavia, rifugge la punizione per aver *pensato* o *elaborato mentalmente* un reato, richiedendo, com'è noto, l'estrinsecazione di tale pensiero in un comportamento fattuale. Questo aspetto è alla base del *principio di materialità*, il quale impone che il fatto di reato si manifesti nel mondo materiale, non essendo sufficiente, ai fini sanzionatori, che esso rimanga un mero stato soggettivo. Il principio di materialità trova il suo fondamento nell'art. 25 della Costituzione, ove l'uso dell'espressione "*fatto commesso*" lascia chiaramente intendere l'esclusione dall'area del penalmente rilevante di quei fatti che, esaurendosi nella sfera psichica dell'autore, non trovano concreta estrinsecazione nella realtà esterna<sup>2</sup>.

Acclarata l'imprescindibilità dell'elemento oggettivo, è necessario tratteggiare l'aspetto soggettivo della condotta. Per il diritto, il riferimento è sempre a un'azione che potremmo definire *mentalizzata*, ovverossia enucleata in rapporto agli atteggiamenti mentali dell'individuo. È la colpevolezza, categoria dottrinale che "sintetizza" l'insieme dei requisiti per l'imputazione soggettiva del fatto all'agente, intesa come *partecipazione psicologica* al compimento del fatto, che pone l'ordinamento di fronte alla necessità di prendere in considerazione l'atteggiamento psicologico dell'autore.

Stabilire se un comportamento possa dirsi "intenzionale" è uno degli aspetti più importanti dell'indagine filosofica e psicologica, prima ancora che giuridica<sup>3</sup>. Che cosa significa agire in modo intenzionale oppure fare qualcosa intenzionalmente? Il termine "intenzione" è uno dei tanti concetti psicologici ormai diventati di utilizzo comune e l'uso che la *psicologia del senso comune* fa di tale nozione serve a caratterizzare sia le nostre azioni, sia i nostri stati mentali. Infatti, potremmo intenzionalmente uccidere qualcuno, oppure avere soltanto l'intenzione di uccidere, ma senza che tale intenzione sfoci in azione. Ecco allora un primo dato introduttivo: nel classificare le azioni o gli stati mentali come intenzionali o secondo intenzione, la psicologia presuppone che tra gli stessi vi sia un nucleo comune. Si tratta perciò di stabilire quali sono queste caratteristiche comuni, cercando di evidenziare la relazione esistente tra un'azione intenzionale (e gli eventi che dalla stessa derivano) e avere l'intenzione di agire. Se prendiamo in considerazione l'analisi del concetto di intenzione e di azione intenzionale teorizzata da Michael Bratman e da questi definita

2. Si veda ancora, *ivi*, 127-8.

3. F. Adams, 1986; A. R. Mele, 1992; B. F. Malle, J. Knobe, 1997; J. Knobe, 2003a, 2003b, 2004, 2010.

*Simple View*<sup>4</sup>, un agente che intenzionalmente fa l’azione A, intende fare A. Nello specifico, il nostro stato mentale, nel momento in cui mettiamo in atto A, deve essere strutturato in modo tale che A sia una delle azioni che intendiamo specificamente fare. Di conseguenza, l’azione intenzionale e l’intenzione implicano la presenza di uno stato (mentale) comune ed è la relazione esistente tra questo stato (mentale) e l’azione che rende l’azione stessa intenzionale. Possiamo dire che siffatta interpretazione è molto vicina all’uso quotidiano del concetto di intenzione. Infatti, parrebbe piuttosto “strano” affermare che un individuo ha fatto A intenzionalmente, sebbene non avesse alcuna intenzione di fare A. Inoltre, la *Simple View* fornisce delle ragioni per sostenere che le nostre intenzioni “causalmente” guidano le nostre azioni in virtù del loro contenuto<sup>5</sup>.

Se facciamo ricorso a questa ricostruzione per rendere conto della distinzione tra dolo e colpa, osserviamo anzitutto che la *Simple View* sembra rendere perfettamente l’idea sottesa al concetto di *dolo*: il soggetto, consapevole che con tutta probabilità l’evento dannoso o pericoloso si realizzerà, agisce con l’intenzione che esso si verifichi. Al contrario, quando l’evento, anche se previsto, viene realizzato senza intenzione, allora diciamo che il soggetto è in *colpa* e gli attribuiamo una forma di responsabilità “più lieve” del dolo. Fermo restando, dunque, l’elemento materiale del reato, la differenza tra dolo e colpa si basa sull’intenzione attribuibile (o meno) all’agente.

Consideriamo i seguenti casi:

- i. Tizio uccide Caio per evitare che questi lo denunci alla polizia.
- ii. Tizio non ripone correttamente un oggetto pericoloso che cadendo provoca la morte di Caio.

Nei due esempi pare piuttosto agevole stabilire cosa è avvenuto, ossia quale azione è stata posta in essere dall’agente e quale fosse la sua “intenzione”. Nello specifico, possiamo inquadrare *i* come reato doloso intenzionale (o diretto di primo grado) in quanto Tizio ha di mira proprio la causazione, intenzionale e voluta, dell’evento morte di Caio. Al contrario, possiamo inquadrare *ii* come reato colposo, poiché l’evento è dovuto alla negligenza, imprudenza o imperizia di Tizio, il quale, pur prevedendo o potendo prevedere che la scorretta riposizione dell’oggetto pericoloso può provocare danno, certamente *non ha intenzione né volontà* di uccidere.

Sovente, però, è meno agevole comprendere se l’azione dell’agente e l’evento che ne deriva possano o meno definirsi intenzionali. Consideriamo i seguenti casi:

4. M. Bratman, 1984.

5. F. Adams, 1986.

*iii.* Tizio, per intascare il premio di assicurazione simulando un incidente in mare, fa esplodere il battello di sua proprietà, pur essendo certo che ne sarebbe conseguita – come in effetti avviene – la morte del mozzo a bordo Caio.

*iv.* Tizio, in fuga su un'auto rubata e inseguito dalla polizia, dopo aver superato vari incroci con il semaforo rosso in pieno centro storico, si schianta contro un'altra auto che aveva la precedenza, causando la morte del conducente Caio.

Anche *iii* – come *i* – è reato doloso, ma di tipo diretto (o di secondo grado), in quanto Tizio uccide volutamente Caio, con la differenza, però, che l'evento morte non rappresenta il fine perseguito dall'omicida, bensì soltanto una conseguenza accessoria. Quell'evento, cioè, è lo strumento necessario per intascare il premio assicurativo – evento che quindi, in quanto tale, Tizio avrebbe forse preferito evitare, ma che, per perseguire il suo scopo, ha scelto comunque di porre in essere rappresentandoselo come certo o altamente probabile.

Il caso *iv* è, invece, più problematico rispetto ai precedenti, giacché il divario tra azione/evento e intenzione si accentua e non risulta affatto agevole comprendere se la morte di Caio possa o meno ritenersi preveduta e voluta da Tizio come conseguenza della sua condotta. Quale era l'*intenzione* di Tizio? Quale/i esito/i ha prodotto questa intenzione? Certo pare che – a differenza di *i* – egli non mirasse alla realizzazione dell'omicidio, né – a differenza di *iii* – potesse rappresentarselo come sicuramente (o quasi sicuramente) connesso alla realizzazione del proprio obiettivo, ponendosi quindi la situazione ai confini tra dolo e colpa.

## 2. DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE/COLPA CON PREVISIONE DELL'EVENTO (CENNI)

Andando ad analizzare nello specifico il caso *iv* è possibile riconoscere nel tentativo di fuga dalla polizia l'effetto *principale* perseguito da Tizio con la sua condotta. Possiamo dire che l'intenzione e la volontà di Tizio sono quelle di sfuggire alla polizia e, in base alla *Simple View*, detta fuga è intenzionale. La condotta di Tizio, volta a perseguire l'effetto principale, produce, però, un effetto collaterale, cioè la morte di Caio in seguito allo scontro con la sua auto: si tratta allora di stabilire se tale effetto collaterale sia preveduto e voluto da Tizio come *diretta* conseguenza della sua condotta – e, quindi, configuri una fattispecie dolosa – oppure se il medesimo effetto, sebbene preveduto da Tizio, non sia stato dallo stesso anche *voluto* – e, pertanto, vada imputato a titolo di colpa anziché a titolo di dolo. Di fronte a casi come *iv*, non è agevole dirimere la questione. Ne è prova la circostanza che Tizio in primo grado sia stato condannato per omicidio volontario con *dolo eventuale* e in secondo il giudice d'appello abbia derubricato il fatto a omicidio colposo aggravato dalla *previsione dell'evento* (o *colpa cosciente*), pronuncia annullata dalla Corte di Cassazione

(Cass. 1° febbraio 2011, sulla quale si ritornerà in seguito) nel senso, nuovamente, del dolo eventuale<sup>6</sup>.

Il tema della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è venuto ad assumere negli ultimi anni un rilievo peculiare e sempre crescente<sup>7</sup>. Tendenzialmente, l’indagine muove dalla ricerca di criteri di ordine psicologico atti ad approfondire l’atteggiamento del soggetto nei confronti dell’evento di reato e dei presupposti della condotta, per tali intendendosi tutti quegli elementi (di fatto o di diritto) che preesistono alla condotta medesima<sup>8</sup>. Detto approccio rileva alla luce di quanto si è evidenziato in precedenza a proposito di *Simple View*, aprendo il campo a diverse declinazioni del concetto di intenzione, nel senso di vari “gradi” di intenzionalità, sì da pervenire a postulare una (terza) forma, “intermedia” tra dolo e colpa, cui ricondurre le ipotesi usualmente – e “affannosamente” – relegate entro gli schemi del dolo eventuale<sup>9</sup>.

Il legislatore, all’art. 43 del Codice penale, tratteggia una nozione complessa di dolo, sinodo di profili rappresentativi e volitivi, attorno ai quali si è sviluppata una disputa dottrinale tra scuole di pensiero che, pur nella varietà delle opinioni, tendono ad attribuire ruolo preminente all’una o all’altra delle due componenti<sup>10</sup>.

La teoria della rappresentazione muove dalla premessa per cui nel reato vi è sempre una condotta che coincide, nella forma positiva, col puro movimento corporeo e, nella forma negativa, con l’iniziale stato di inerzia. La realizzazione dolosa di una condotta implica già una volizione nello stretto significato psicologico del termine: è indispensabile, cioè, un impulso cosciente del volere diretto a produrre il movimento o a conservare lo stato di inerzia, accompagnato dalla mera previsione dell’evento. Qui, realmente, si ritiene, la nozione di volontà con cui operano giurista e psicologo collima perfettamente, dando luogo, cioè, a quella fusione tra mentale e fisico che rappresenta la caratteristica essenziale del processo volitivo. Accanto a tale profilo, squisitamente volitivo, si pone quello intellettuale, che investe tutti gli altri elementi della fattispecie. Sicché, di realmente volontario non c’è in ogni caso che l’azione, mentre l’evento, più che volontario, dovrebbe dirsi *intenzionale*, a significare cioè, che l’azione è stata posta in essere col proposito (diretto o eventuale) di produrre l’evento, oggetto di mera previsione.

La teoria della volontà, invece, nel degradare la rappresentazione a mero presupposto implicito del volere, individua una essenziale componente voliti-

6. Sentenza 10411/01 febbraio 2011.

7. S. Prosdocimi, 1993; G. Fiandaca, 2012; M. Donini, 2013; S. Canestrari, 2013; F. Viganò, 2013; D. Brunelli, 2014.

8. S. Prosdocimi, 1993.

9. F. Curi, 2003.

10. D. Pulitanò, 2008, 157.

va anche rispetto all'evento, sia quando esso è intenzionale, cioè direttamente preso di mira, sia quando l'agente lo prevede come inesorabile (dolo diretto) o, semplicemente, possibile (dolo eventuale) conseguenza connessa all'estrinsecarsi della condotta o del risultato finale perseguito.

Se, da un lato, la contrapposizione tra le due teorie può forse dirsi superata, giacché la volontà criminosa finisce, nella sistematica del codice, con il coinvolgere l'intero fatto di reato, dall'altro gli echi della stessa ancora oggi erompono nell'orbita della riflessione sui connotati del dolo eventuale.

Secondo l'approccio più incline alla teoria della rappresentazione, il limite dell'imputazione a titolo di dolo eventuale deve ravvisarsi nell'*accettazione del rischio*: quando, cioè, l'agente, malgrado la previsione dell'evento, ha accettato la possibilità della sua realizzazione, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della condotta, si può affermare che lo abbia voluto<sup>11</sup>. Se consideriamo, ad esempio, Cass. 29 maggio 2012 in merito alla definizione di dolo eventuale, troviamo enunciato: "l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta e ciò nonostante agisca, accettando il rischio di cagionarle (corsivo nostro)"; oppure: "nel dolo eventuale, chi agisce *non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso* [mentre], nel dolo diretto, quando l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, *bensi che accettando l'evento, lo abbia voluto* (corsivo nostro)"<sup>12</sup>. Lo stato di dubbio non esclude il dolo: finché l'agente si rappresenta la possibilità positiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un interesse tutelato dal diritto, il rimprovero che gli si muove non è di aver agito con leggerezza, bensì di essersi volontariamente determinato ad una condotta, nonostante la previsione di realizzare un illecito penale.

Altra interpretazione ricorrente in parte della dottrina e nella giurisprudenza più recente tende invece a valorizzare maggiormente – anche nell'intento di contenere la tendenziale e talvolta incontrollata espansione dei margini applicativi della responsabilità dolosa – il piano della volizione dell'evento rispetto a quello della rappresentazione, non reputando sufficiente la previsione della concreta possibilità dell'evento lesivo, bensì esigendo l'accettazione, sia pure nella forma eventuale, del "danno" cagionato, e non solo della situazione rischiosa ad origine dello stesso. Sicché, sussiste dolo eventuale quando il soggetto, dopo un'analisi e un bilanciamento degli interessi in gioco, assume la possibilità (e non già la certezza o quasi certezza, propria del dolo diretto) che un evento secondario si verifichi come eventuale *prezzo che è disposto a pagare*

11. M. Gallo, 1964, 751.

12. Sentenza 1212/29 maggio 2012.

pur di conseguire l’evento principale<sup>13</sup>. Come riportato nella sopraccitata sentenza Cass. 1° febbraio 2011, “il fondamento del dolo eventuale starebbe quindi nella rappresentazione e nell’accettazione della concreta possibilità, intesa nei termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria”. Di conseguenza, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia *accettata psicologicamente* dal soggetto, il quale avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del suo verificarsi<sup>14</sup>. In tale prospettiva, il puro stato di dubbio nel quale il soggetto versi va ascritto al campo della colpa, sia pure aggravata, non a quello del dolo: il dubbio, cioè, non esclude l’esistenza del dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo.

Il dibattito in breve riassunto influisce sul tentativo di delimitare i labili confini tra dolo eventuale e colpa cosciente, nella riflessione dottrinale come nella pratica giurisprudenziale<sup>15</sup>. In alcune opinioni e pronunzie, la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente è orientata verso il profilo rappresentativo: nel dolo, la verifica dell’evento si presenta come una concreta possibilità e l’agente, attraverso la volizione dell’azione, ne accetta il rischio; nella colpa, l’evento rimane un’ipotesi astratta che nella coscienza dell’agente non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta<sup>16</sup>, una sorta di controvolontà che invece non è presente nel dolo eventuale<sup>17</sup>. In altri contributi e arresti giurisprudenziali, invece, la linea di demarcazione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente. Nel dolo egli accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre, nella colpa, nonostante l’identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione, sicché esso non è voluto e non è accettato per il caso che si verifichi. Comune è, pertanto, la previsione dell’evento, mentre ciò che diverge è l’accettazione o l’esclusione del suo realizzarsi che trasferisce nella volontà ciò che era stato previsto<sup>18</sup>.

La distinzione sfuma ulteriormente in quei contesti ove non è dato comprendere a pieno l’effettiva motivazione sottesa all’agire dell’imputato. Al

13. Si tratta della cosiddetta “teoria del criterio economico”: S. Prosdocimi, 1993, 244; G. De Francesco, 1988, 145.

14. Questa interpretazione della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente fa riferimento alla cosiddetta “formula di Frank”, in base alla quale, per accertare se si sia in presenza di dolo eventuale o di colpa con previsione, una volta che l’agente si sia rappresentato la possibilità del verificarsi di un evento non desiderato, si dovrebbe verificare se egli, prevedendo come sicuro il verificarsi dell’evento stesso, avrebbe agito ugualmente o si sarebbe astenuto dall’azione. Sul punto si veda R. Frank, 1931. In senso adesivo M. Donini, 1996, 321.

15. G. De Francesco, 2009, 5013; A. Aimi, 2013, 301.

16. Sentenza 832/08 novembre 1995, Piccolo.

17. Sentenza 8211/21 aprile 1987, De Figlio.

18. Sentenza 11024/10 ottobre 1996, Boni; Sentenza Rv. 177455/12 novembre 1987, Pelissero.

riguardo, Cass. 14 febbraio 2012 “corre ai ripari” argomentando – in senso assai criticato – che l’irrazionalità del movente non sarebbe di per sé incompatibile col dolo eventuale, situazione psichica la quale può manifestarsi anche in presenza di un movente che appaia non tenere conto del rapporto costi/benefici, oppure che sia ispirato da motivi istintuali o d’impeto<sup>19</sup>. Tale pronuncia pare invero tradire un’eccessiva radicalizzazione della premessa, comunemente accolta, in ragione della quale il movente, individuato nella causa psichica della condotta umana, va concettualmente tenuto distinto dal dolo, elemento costitutivo del reato che involve la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento.

L’impostazione “volontaristica” è stata di recente avallata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell’ambito del caso “ThyssenKrupp”, sul quale si ritornerà anche nel prosieguo<sup>20</sup>. La vicenda riguardava la morte di sette operai a seguito di un incendio sviluppatosi nella sede torinese dell’azienda tedesca, *leader* nel settore siderurgico. Il procedimento si era mosso attorno all’ipotesi accusatoria secondo cui la decisione di dismettere l’impianto torinese aveva indotto i vertici a non compiere investimenti per la sicurezza, nonostante i relativi finanziamenti fossero già stati stanziati dalla *holding* in conseguenza del precedente incendio, identico per dinamiche, sviluppatosi nello stabilimento di Krefeld. La Corte d’Assise di Torino, sposando la teoria della volontà, aveva affermato la sussistenza del dolo eventuale in capo all’amministratore delegato, individuando la componente volitiva sulla base di tre aspetti: le due decisioni di non compiere gli investimenti, pure già finanziati, e di mantenere la produzione nello stabilimento; la consapevole subordinazione del bene della incolumità dei lavoratori ad obiettivi economici di risparmio aziendale; la speranza di evitare l’evento, giudicata irragionevole giacché l’imputato, soggetto di elevata competenza, aveva fatto affidamento sulla capacità degli operai di fronteggiare la situazione di rischio<sup>21</sup>. La Corte d’Assise d’Appello, pur condividendo la ricostruzione in senso “volontaristico” prospettata dal giudice di prime cure, optava invece per la colpa cosciente, in virtù di un ragionamento ipotetico articolato in due passaggi. Da un lato, nel comparare l’obiettivo di risparmio con i danni previsti, l’amministratore non solo non avrebbe fatto prevalere l’obiettivo perseguito, ma addirittura provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo: quindi, l’evento previsto non costituiva un prezzo da pagare per il raggiungimento dell’obiettivo, bensì addirittura la negazione dello stesso. Dall’altro lato, si è ritenuto provato che in effetti l’amministratore confidasse sulla supposizione che, come accaduto nelle precedenti occasioni, gli operai avrebbero preventivamente spento i focolai che potevano dar luogo all’incendio<sup>22</sup>.

19. Sentenza 31449/12 febbraio 2012, Spaccarotella.

20. Sentenza 38343/24 aprile 2014, E. H. e altri.

21. Sentenza 15 aprile 2011. In argomento si veda G. P. Demuro, 2012, 142.

22. Sentenza 28 febbraio 2013. In argomento si veda D. Piva, 2013, 204.

Le Sezioni Unite corroborano la qualificazione del fatto come colposo sancita in appello. Nelle motivazioni del pronunciamento, i giudici, richiamando un ulteriore arresto a Sezioni Unite di poco precedente in materia di ricettazione<sup>23</sup>, enfatizzano la fallacia dell’opinione che identifica il dolo eventuale nella mera accettazione della situazione rischiosa, dacché il codice penale stabilisce per l’imputazione dolosa una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell’evento. In questa prospettiva, la concezione della forma eventuale propugnata si fonda sulla ricerca di una deliberazione con la quale l’agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro, per cui vi è una chiara prospettazione di un fine da raggiungere, di un interesse da soddisfare, e la percezione del nesso che può intercorrere tra soddisfacimento di tale interesse e il sacrificio di un bene diverso: dirimente è l’atteggiamento psichico che sveli una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta. Coerentemente, la Corte ribadisce la distinzione tra dolo diretto e dolo eventuale in ragione della rappresentazione del livello di possibilità di verifica del risultato: a seconda, cioè, che la linea di confine sia posta attorno alla certezza o alla semplice probabilità, l’area d’estensione del dolo diretto si amplia o si riduce, con una complementare riduzione o crescita del campo del dolo eventuale. Sicché, la preservazione del confine tra dolo eventuale e dolo diretto impone di assegnare a tale ultima figura solo l’ambito segnato da eventi che hanno una ben elevata probabilità di verifica.

La presa di posizione delle Sezioni Unite, autorevole e argomentata, non esime però dall’analisi sull’accezione contenutistica che nella pratica assumono le nozioni di “elemento psicologico del reato” e di “stato mentale”. Difatti, mentre l’accertamento in ordine all’elemento psicologico di cui si parla negli articoli 42 e 43 c.p. è operazione più agevole quando l’evento consta di una azione/condotta e di un esito che è il risultato diretto della stessa, l’operazione diviene inesorabilmente complessa nelle ipotesi in cui, invece, l’azione/condotta ha più di un effetto, ponendosi il problema di verificare se gli “effetti in più” erano dall’agente: *a.* previsti e intesi/voluti; *b.* previsti ma non voluti/intesi; *c.* non previsti<sup>24</sup>.

Ad una prima analisi, sembrerebbe che *b* catturi ambedue i concetti di dolo eventuale e colpa cosciente. La differenza sembra risiedere solamente nell’accettazione del rischio: mentre nel dolo eventuale il rischio (dell’evento collaterale) è *accettato psicologicamente* dall’agente, nella colpa cosciente esso è *respin-to psicologicamente* perché l’agente è convinto di poterlo evitare confidando

23. Sentenza 12433/26 novembre 2009, Nocera, in materia di dolo eventuale nel delitto di ricettazione, su cui si veda M. Donini, 2010, 2555.

24. In tale ipotesi, se un effetto non è previsto forse non ha senso interrogarsi circa la volontà/intenzione.

nelle proprie capacità di controllare l'azione. Ma qui si pone un ulteriore interrogativo, emerso anche dal dibattito di dottrina e giurisprudenza sopra riassunto: cosa l'agente accetta o respinge? Il *rischio* dell'evento collaterale, oppure l'*evento collaterale tout court*? Perché, se l'agente accetta l'evento collaterale *tout court*, allora questo, oltre ad essere previsto, potrebbe anche essere voluto/inteso, ponendosi, quindi, l'esigenza di stabilire se si tratti di dolo eventuale o piuttosto diretto (opzione *a*). Mentre, se l'agente respinge l'evento collaterale *tout court*, è sempre possibile che questo "rifiuto" dipenda dal fatto che l'evento collaterale non è mai stato previsto. Ma allora, potrebbe non trattarsi di colpa cosciente (con previsione dell'evento) dato che l'evento non è stato previsto (opzione *c*).

Considerando che il giudice opera dette valutazioni in relazione ad azioni ed esiti "già avvenuti", quindi a posteriori, si corre il rischio che la ricostruzione dell'elemento psicologico, che dovrebbe costituire "l'*apriori* dell'evento", diventi *arbitraria*. Assume quindi rilevanza cercare di stabilire "cosa passi per la testa" dell'agente prima che questi agisca, in modo da poter collocare l'evento collaterale in una delle tre categorie (*a*, *b*, e *c*) sopra indicate e, risalendo all'elemento psicologico della condotta dell'agente, stabilire se ci si trovi di fronte a una fattispecie di dolo eventuale (se non addirittura diretto) oppure di colpa cosciente.

### 3. SIMPLE VIEW E KNOBE EFFECT

Nella prospettiva sopra delineata, pare interessante considerare un fenomeno recentemente indagato in psicologia e che va sotto il nome di *Knobe effect*<sup>25</sup>. Joshua Knobe ha condotto un semplice esperimento. Ad ogni partecipante veniva presentato uno dei due scenari di seguito descritti. L'assegnazione dei partecipanti alle due condizioni sperimentali era casuale.

#### Condizione DANNO ALL'AMBIENTE

L'amministratore delegato di una compagnia si reca dal presidente con questa proposta: "Stiamo pensando di avviare un nuovo programma che incrementerà i profitti della compagnia ma danneggerà l'ambiente".

Il presidente risponde: "Non mi interessa nulla dei danni ambientali. A me interessa unicamente il profitto".

Viene avviato il nuovo programma con conseguenti danni all'ambiente.

Compito dei partecipanti era quello di valutare su una scala da 0 a 6 quanta *colpa* doveva essere attribuita al presidente della compagnia per aver danneggiato l'ambiente, e rispondere se ritenevano che egli avesse danneggiato l'ambiente *intenzionalmente*.

25. J. Knobe, 2003a.

Condizione AIUTO ALL’AMBIENTE

L’amministratore delegato di una compagnia si reca dal presidente con questa proposta: “Stiamo pensando di avviare un nuovo programma che incrementerà i profitti della compagnia e porterà dei benefici all’ambiente”.

Il presidente risponde: “Non mi interessa nulla dei benefici ambientali. A me interessa unicamente il profitto”.

Viene avviato il nuovo programma con conseguenti benefici all’ambiente.

In quest’altro caso, compito dei partecipanti era quello di valutare su una scala da 0 a 6 quanto *merito* dovesse essere attribuito al presidente della compagnia, e rispondere se ritenevano che egli avesse aiutato l’ambiente *intenzionalmente*.

I risultati dell’esperimento mostrano che, nella prima condizione, i partecipanti considerano perlopiù intenzionale il danno arrecato all’ambiente (evento collaterale) (82%), mentre, nella seconda, una percentuale ridotta dei soggetti ritiene che i benefici all’ambiente siano stati apportati intenzionalmente (23%). Se andiamo a vedere i risultati relativi all’attribuzione di colpa/merito, vediamo che nel primo caso i soggetti attribuiscono al presidente molta colpa per il danno ( $M = 4,8$ ), mentre nel secondo poco merito per i benefici ( $M = 1,4$ ). Se si mettono assieme tali risultati otteniamo il *Knobe effect*, cioè una *asimmetria* nell’applicazione del concetto di intenzionalità. In particolare, le persone sono più propense a considerare intenzionale un evento collaterale quando questo è “cattivo”, rispetto a quando questo evento collaterale è “buono”. Inoltre, un agente è ritenuto più colpevole per un’azione negativa posta in essere intenzionalmente rispetto a quando la stessa azione è compiuta in maniera non intenzionale.

L’esperimento raffigura una situazione in qualche modo assimilabile a quella sottesa al giudizio sull’elemento psicologico dell’agente. Nelle affermazioni del presidente: “*Non mi interessa nulla dei danni ambientali. A me interessa unicamente il profitto*” oppure “*Non mi interessa nulla dei benefici ambientali. A me interessa unicamente il profitto*” si coglie infatti quale sia la sua volontà/intenzione relativamente all’evento collaterale<sup>26</sup>.

Provando a calare le dinamiche del *Knobe effect* sul terreno della pratica giurisprudenziale, ha fatto molto discutere negli ultimi tempi la sentenza della Corte di Assise di Torino del 15 aprile 2011, nell’ambito del sopracitato caso “ThyssenKrupp”, la prima ad ascrivere una responsabilità a titolo di dolo eventuale del datore di lavoro per incidenti mortali ai danni di lavoratori. Si è visto come all’amministratore delegato dell’azienda sia stato fatto carico di avere

26. Peraltro, nelle ipotesi esemplificate non siamo nel campo del probabile, bensì del “certo” (perché è sicuro che il programma *provocherà* danno/aiuto all’ambiente), sicché, seguendo l’impostazione più diffusa in dottrina e giurisprudenza, l’evento collaterale dannoso sarebbe imputabile a titolo di dolo diretto (diverso sarebbe ove il presidente adottasse un programma che *potrebbe* provocare danno all’ambiente).

scelto volontariamente, avendone il (presunto) potere, di non destinare più allo stabilimento torinese, teatro dell'incidente costato la morte agli operai, fondi originariamente previsti per il potenziamento della prevenzione degli incendi, accettandone in piena coscienza il rischio correlato. L'amministratore delegato avrebbe, così, deliberatamente subordinato l'interesse alla tutela della vita dei lavoratori al soddisfacimento di un interesse puramente economico<sup>27</sup>. Nell'affermare il dolo eventuale, i giudici della corte, richiamando espressamente, nonostante la differenza di contesto fattuale, Cass. 1° febbraio 2011 sul caso dell'incidente di Tizio alla guida dell'auto rubata, hanno privilegiato un criterio – successivamente avallato, seppur nella difformità delle conclusioni, dalla Corte d'Assise d'Appello e dalle Sezioni Unite della Cassazione – che potremmo definire “economico”, nel senso che l'accettazione volontaria dell'evento collaterale dannoso dovrebbe rappresentare il possibile prezzo del risultato principale da soddisfare<sup>28</sup>. Per vero – e i successivi gradi di giudizio “ThyssenKrupp” lo hanno dimostrato –, l'utilizzo del metro di giudizio citato meglio s'attaglia all'imputazione a titolo di dolo eventuale in contesti diversi da quello degli infortuni sul lavoro. Come sostiene autorevolissima dottrina, a proposito di Cass. 1° febbraio 2011, infatti: “la preferenza alla fine accordata a tale criterio si spiega proprio in considerazione del tipo di caso oggetto di giudizio, caso che presenta elementi di analogia con le altre ipotesi concrete in cui il criterio stesso è stato precedentemente utilizzato in sede giudiziale: si tratta infatti per lo più di casi nei quali l'agente, autore di precedente reato doloso [...] realizza condotte di elevata pericolosità appunto allo scopo di [...] conseguire il vantaggio preso di mira. *Ecco che sembrerebbe, allora, ricevere conferma l'ipotesi ricostruttiva secondo cui la giurisprudenza inclinerebbe tendenzialmente per il dolo eventuale, in luogo della colpa con previsione, in presenza di contesti oggettivi di azione contraddistinti da pregressa o intrinseca illiceità*”<sup>29</sup>.

Questa considerazione introdotta da Fiandaca, rinvigorita dalla successiva rivisitazione in termini di colpa cosciente delle Sezioni Unite nel caso “ThyssenKrupp” (che, difatti, prendono espressamente le mosse da un loro precedente in materia di ricettazione), sembra trovare evidenza proprio alla luce del *Knobe effect* sopra descritto. Knobe, infatti, propone un modello *colpa* → *intenzionalità* in base al quale le persone inizialmente assegnano “colpa”<sup>30</sup> all'agente per un comportamento negativo (o immorale), e la negatività (immoralità) di questo comportamento influenza il giudizio sull'intenzionalità o meno di quel

27. Si veda G. Fiandaca, 2012.

28. Per una trattazione del criterio “economico” come parametro distintivo del dolo eventuale si veda S. Prosdocimi, 1993.

29. G. Fiandaca, 2012, 158, corsivo aggiunto.

30. In questo contesto, il termine “colpa” deve essere considerato come sinonimo di *biasimo*, *riprovazione* o *responsabilità*, e non con il significato normalmente inteso in ambito di diritto penale.

comportamento. Nelle sentenze citate, i giudici potrebbero essere stati influenzati proprio da questo modello cognitivo. Infatti, l'accettazione del rischio dell'evento collaterale che caratterizza il dolo eventuale può aver fatto sì che detto evento sia stato considerato un comportamento negativo o immorale e quindi da condannare e da punire. Tale giudizio morale potrebbe essersi riflesso sul successivo giudizio di intenzionalità relativo all'evento collaterale attivando l'equazione: *accettazione del rischio di un evento negativo = intenzionalità dell'evento*.

Il giudizio di intenzionalità sembra quindi condizionato da una precedente valutazione morale della condotta dell'agente, in particolare per quanto riguarda l'evento collaterale al quale viene attribuita intenzionalità nonostante, per definizione, quest'ultimo sia non intenzionale in quanto *side-effect* di un evento principale che è, invece, intenzionale. Ma proprio qui sta il *focus* della questione: se la valutazione morale della condotta dell'agente “induce” l'attribuzione di intenzionalità all'evento collaterale risultante dalle precedenti azioni del soggetto, c'è il rischio che eventi di per sé non intenzionali, a causa della loro “negatività”, siano assimilati al caso *a* precedentemente descritto, che vedeva gli effetti collaterali generati dalle azioni dell'agente previsti e intesi, secondo il paradigma del dolo diretto. Se, tuttavia, quella del dolo eventuale è nozione distinta, che si trova in una posizione intermedia tra dolo e colpa, allora pare imprescindibile stabilire se il concetto di intenzione che lo caratterizza sia il medesimo. Tale operazione permetterebbe, in termini psicologici, di risolvere l'apparente paradosso di attribuzione di intenzionalità ad un evento (collaterale) che per definizione dovrebbe essere solamente previsto e non intenzionale.

Guglielmo e Malle<sup>31</sup>, in una serie di esperimenti, hanno ipotizzato che le persone considerano intenzionale un effetto collaterale solamente quando sono *costretti* a fornire un giudizio dicotomico “intenzionale vs. non intenzionale”. Adottiamo ancora una volta lo scenario utilizzato negli esperimenti di Knobe. Il presidente della compagnia agisce intenzionalmente: considera il nuovo programma proposto dall'amministratore delegato, non considera i potenziali danni all'ambiente, e decide di avviare il programma per incrementare i profitti. Di conseguenza la sua posizione nei confronti dei danni all'ambiente non è accidentale. Quindi, quando si è chiamati a rispondere dicotomicamente se i danni all'ambiente sono intenzionali oppure non intenzionali, l'opzione “non intenzionale” appare come non corretta, e l'opzione “intenzionale” sembrerebbe essere l'unica accettabile. Ma potrebbe anche essere che le persone considerino la posizione del presidente nei confronti dei danni all'ambiente né intenzionale né non intenzionale. Infatti, quando vengono fornite delle descrizioni alternative del comportamento del presidente della compa-

31. S. Guglielmo, B. Malle, 2010.

gnia relativamente all'evento collaterale (ad esempio, 1. "Il presidente ha causato danni all'ambiente *intenzionalmente*", 2. "Il presidente ha causato danni all'ambiente *volontariamente*", 3. "Il presidente ha causato danni all'ambiente *consapevolmente*", 4. "Il presidente ha causato danni all'ambiente *di proposito*"), l'opzione maggiormente scelta è la 3 dove viene attribuita *consapevolezza* e non *intenzionalità* all'evento collaterale. Sebbene sovente i due termini siano considerati come sinonimi, i risultati sperimentali mostrano, invece, che le persone sembrano distinguerli chiaramente al punto che, se in un contesto di scelta dicotomica viene preferito il termine *intenzionalmente*, in un contesto di scelta multipla l'avverbio non viene considerato descrivere il comportamento del presidente e si preferisce *consapevolmente* in quanto più indicativo dell'evento (collaterale) descritto.

Cosa possono dire questi risultati in merito alle nozioni di dolo eventuale e colpa cosciente? La risposta è che essi consentono di azzardare la seguente ipotesi: il concetto di *intenzione* a cui si fa riferimento all'articolo 43 c.p. e che definisce l'elemento psicologico del reato sembra attagliarsi alla perfezione soltanto in relazione al dolo intenzionale, perdendo di intensità ove si parli di dolo diretto e soprattutto di dolo eventuale<sup>32</sup>. Se consideriamo l'aspetto "volitivo" del concetto di dolo, e cioè che il soggetto che compie l'azione precedentemente rappresentata *deve volere l'evento dannoso che da tale azione consegue*, ci rendiamo conto che, sebbene il dolo intenzionale, il dolo diretto e il dolo eventuale appartengano alla stesso criterio (doloso) di imputazione soggettiva, le tre nozioni sembrano sottendere tre *elementi psicologici* ben distinti. Prendiamo in esame ancora lo scenario *iv* visto in precedenza e deciso da Cass. 1° febbraio 2011:

*iv.* Tizio, in fuga su un'auto rubata e inseguito dalla polizia, dopo aver superato vari incroci con il semaforo rosso in pieno centro storico, si schianta contro un'altra auto che aveva la precedenza, causando la morte del conducente Caio.

In questo scenario, Tizio intende perseguire quello che considera il suo obiettivo principale (fuggire all'arresto) e, nel farlo, mette in atto intenzionalmente una condotta che può essere pericolosa e provocare dei danni (in questo caso, la morte di Caio). La produzione dell'evento lesivo, se valutata dicotomicamente come intenzionale o non intenzionale, rende difficile la risposta "non intenzionale", perché sarebbe come dire che Tizio, *accidentalmente*, ha ucciso Caio. Di conseguenza, si attribuisce intenzionalità all'evento collaterale prodotto dalla condotta (la morte di Caio). Ma quando ci si libera della scelta dicotomica e si ha la possibilità di scegliere un'interpretazione diversa dell'intero scena-

32. E, di conseguenza, diverso anche se si parla di colpa poiché il reato colposo è definito come "contro l'intenzione".

rio allora vediamo che l’evento collaterale prodotto dalla condotta di Tizio non è più ritenuto intenzionale, bensì Tizio è visto come un agente che è *consapevole* che la sua condotta può essere pericolosa e provocare dei danni (in questo caso, la morte di Caio).

Sembra allora che le persone, una volta lasciate libere di interpretare una situazione come *iv*, siano in grado di distinguere i diversi *stati mentali* sottostanti le azioni perpetrate dall’agente. In particolare, quando è assente una chiara intenzione nei confronti dell’evento collaterale, si preferisce affermare che l’esito secondario frutto della condotta si è realizzato consapevolmente e non intenzionalmente. La struttura sottostante il dolo eventuale potrebbe quindi essere questa: l’intenzione viene attribuita all’effetto principale che l’agente vuole realizzare con la sua condotta, mentre all’effetto secondario – in quanto previsto ma non voluto – non viene attribuita intenzionalità bensì *consapevolezza*, intesa come la rappresentazione e l’accettazione della concreta possibilità di realizzazione dell’evento secondario allo scopo di perseguire l’evento principale. Conversamente, ipotizziamo che questa consapevolezza venga a mancare nella colpa cosciente, in quanto respinta dall’agente che confida nelle proprie capacità di controllare l’azione. Superato il dubbio relativo al determinarsi dell’evento secondario<sup>33</sup> – dubbio che, se non fosse superato o rimosso, qualificherebbe, secondo la prospettazione che qui si predilige, la condotta come dolosa – all’agente può essere solamente rimproverato un *errore di valutazione* nel momento in cui ha concluso che l’evento secondario non si sarebbe verificato. Errore di valutazione che è possibile accertare *a posteriori* e che non va ad inficiare, a nostro avviso, l’ipotesi che nella colpa cosciente manchi la consapevolezza inerente la realizzazione dell’evento secondario, in quanto l’agente nemmeno considera che questo si realizzerà perché convinto di avere tutte le contromisure volte ad evitarlo. Peraltro, tale tesi pare ben rispondere alla lettera dell’articolo 61, n. 3, c.p. – che considera circostanza aggravante della pena l’aver, nei reati colposi, agito nonostante la previsione dell’evento – ove appunto l’agente, dopo aver previsto l’effetto collaterale, colpevolmente ritiene non si realizzerà.

#### 4. CONCLUSIONI: DALL’INTENZIONE ALLE INTENZIONI

Nel recente dibattito sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente una delle questioni più rilevanti e ancora aperte è se “il costrutto del dolo eventuale poggia su un atteggiamento mentale davvero esistente e tangibile in termini

33. Questo superamento del dubbio si basa sul fatto che l’agente è “sicuro” che in concreto l’evento secondario non si realizzerà, altrimenti se l’agente avesse avuto come certa la rappresentazione del determinarsi dell’evento secondario si sarebbe trattenuto dall’agire.

strettamente psicologici”<sup>34</sup>, oppure se i criteri di determinazione del dolo eventuale assolvano più ad una funzione retorica che psicologica. I risultati sperimentali descritti in questa sede e, in generale, le ricerche delle scienze cognitive sul tema dell'intenzione e dell'intenzionalità potrebbero consentire di dimostrare come i concetti del dolo eventuale e della colpa cosciente sottendano processi psicologici distinti e ben distinguibili<sup>35</sup>.

Accogliendo l'interpretazione *lato sensu* economica del dolo eventuale sostenuta da Prosdocimi<sup>36</sup> e caldeggiata dal recente pronunciamento delle Sezioni Unite<sup>37</sup>, si ha dolo eventuale quando l'evento collaterale viene accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente *consapevolmente* subordina un determinato bene ad un altro. Infatti, all'agente è ben chiaro lo scopo da raggiungere e che c'è un nesso tra il raggiungimento di questo scopo e il sacrificio di un bene diverso. L'agente compie quindi, anticipatamente, una valutazione comparata dei vari interessi in gioco in modo da far emergere quello che per l'agente è lo scopo da raggiungere e, quindi, l'esito da perseguire *intenzionalmente*. Questo esito intenzionalmente perseguito *si porta con sé* l'evento collaterale il quale viene dall'agente *consapevolmente* collegato al conseguimento del fine. In questo caso, l'evento secondario diventa il prezzo (eventuale) da pagare per raggiungere lo scopo principale – mentre, nel dolo diretto, tale evento viene percepito come certo o quasi. Ma, e qui sta la differenza con Prosdocimi e le Sezioni Unite, non si ritiene che anche l'evento collaterale appaia all'agente “secondo l'intenzione”, o almeno non come l'intenzione è intesa dall'articolo 43 c.p. Sembra sia più corretto interpretare l'evento collaterale come evento che si realizza consapevolmente e non è perseguito intenzionalmente. Questa consapevolezza sembra perdere quell'elemento “finalistico” che caratterizza invece l'intenzione, in quanto il fine della condotta intenzionale dell'agente è conseguire l'esito principale anche al prezzo dell'evento collaterale, il quale rimane comunque in potenza e non è detto che si realizzerà. Perdendo questo elemento finalistico, si può ipotizzare che questa consapevolezza si “posizioni” tra ciò che è secondo l'intenzione (dolo) e ciò che è contro l'intenzione (colpa). L'intenzionalità si muoverebbe quindi lungo un *continuum* che va dall'intenzione “massima” che caratterizza il dolo intenzionale, a quella inferiore del dolo diretto e, infine, a quella “minima” propria del dolo eventuale, caratterizzato dalla consapevolezza della possibile realizzazione dell'evento collaterale. All'agente verrebbe quindi attribuita la responsabilità dell'evento ma non l'intenzionalità relativa all'evento, o meglio, gli verrebbe attribuita una forma di intenzionalità minore rispetto al valore ulteriore che

34. G. Fiandaca, 2012.

35. J. Knobe, 2010.

36. S. Prosdocimi, 1993.

37. Sentenza 38343/24 aprile 2014, E. H. e altri.

definisce il dolo diretto e al valore massimo del dolo intenzionale, ove la causazione dell’evento criminoso rappresenta addirittura lo scopo che si prefigge il soggetto. La forma del dolo non verrebbe quindi meno in quanto l’accettazione del rischio che caratterizza il dolo eventuale è comunque intenzionale: ma tale intenzione è, in realtà, da intendersi quale consapevolezza che l’evento collaterale può realizzarsi in seguito alla condotta intenzionale.

L’interpretazione “economica” adottata da Prosdocimi e dalle Sezioni Unite raffigurerebbe, invece, la colpa cosciente come caratterizzata da uno *scollamento* tra la condotta e il possibile evento collaterale, nel senso che l’agente non mette in rapporto fra loro l’evento che si è rappresentato e la condotta posta in essere. Questo scollamento, secondo Prosdocimi e la Corte di Cassazione, si realizzerebbe prettamente sul piano della volontà<sup>38</sup>, in quanto l’agente non accetta l’eventuale evento collaterale come “prezzo” da pagare per realizzare l’evento principale che è intenzionalmente voluto. Ipotizzando che l’aspetto della consapevolezza – il quale, a nostro avviso, caratterizza il dolo eventuale – venga a mancare nella colpa cosciente, in quanto respinta dall’agente che confida nelle proprie capacità di controllare l’azione, riteniamo che lo scollamento tra l’evento collaterale e la condotta dell’agente si realizzi, invece, sul piano della rappresentazione, in quanto l’agente non considera nemmeno che l’evento secondario, anche se previsto, si realizzerà, poiché convinto di avere tutti i mezzi necessari per evitarlo. Anche la colpa cosciente può quindi essere collocata tra i due estremi che definiscono il *continuum* dell’intenzionalità.

Concludendo, la dicotomia su cui si basa l’elemento psicologico del reato – *secondo l’intenzione* (dolo) vs. *contro l’intenzione* (colpa) – rende problematica l’interpretazione da parte del giudice di casi come quelli discussi in questo lavoro e che sono caratterizzati dalla pluralità di eventi cui una singola azione può dare luogo. Si è visto come la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente molto spesso si basi più su aspetti retorici e linguistici che non “psicologici” e che le varie letture prospettate dalla giurisprudenza rispecchino differenze più di carattere semantico che di natura sostanziale.

Le scienze cognitive possono tuttavia fornire un valido contributo nel tentativo di identificare alcune caratteristiche dei concetti di intenzione e di intenzionalità onde differenziare lo stato mentale dell’agente sottostante il dolo eventuale e la colpa cosciente. In particolare, quando ci liberiamo della distin-

38. Per quanto le Sezioni Unite non disconoscano che una differenza tra i due atteggiamenti ricorre anche sul piano rappresentativo. Nella colpa cosciente, infatti, la previsione assume forma «*vaga ed alquanto sfumata*», essendo sufficiente, in definitiva, che l’evento rappresentato «*esprima la concretizzazione del rischio cautelato dalla norma prevenzionistica*»; nel dolo eventuale, invece, l’evento «*deve essere oggetto, di chiara, lucida, rappresentazione*» (sentenza 38343/24 aprile 2014, E. H. e altri).

zione intenzionale/non intenzionale e forniamo alle persone diverse opzioni per descrivere il comportamento dell'agente, vediamo che queste differenziano chiaramente l'evento principale che era veramente intenzionale, dall'effetto collaterale che si realizza in maniera consapevole ma non con intenzione. E proprio perché l'agente è consapevole dell'effetto collaterale ma decide di agire lo stesso per conseguire intenzionalmente l'effetto principale, trascurando il danno che l'effetto collaterale può produrre, merita di essere punito con una pena maggiore (dolo eventuale o diretto). Ma realizzare l'effetto collaterale consapevolmente è molto diverso dal realizzarlo intenzionalmente e le persone sembrano avere ben chiara la differenza tra le due interpretazioni. Fare qualcosa intenzionalmente o consapevolmente significa agire con "gradi" diversi di intenzionalità che sottendono stati mentali e psicologici diversi. Significa muoversi lungo un *continuum* tra l'assenza di intenzione e l'intenzione massima, dove le differenze vengono mantenute ma allo stesso tempo ci sono punti di contatto e di sovrapposizione. Un *continuum* che potrebbe portare a considerare una prospettiva di riforma normativa recante forme di responsabilità intermedie tra dolo e colpa, dove il problema della colpevolezza potrebbe essere impostato su nuove basi e il concetto di elemento psicologico del reato maggiormente definito anche grazie ai contributi della psicologia e delle scienze cognitive.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ADAMS Frederick, 1986, «Intention and Intentional Action: The Simple View». *Mind and Language*, 1: 281.
- AIMI Alberto, 2013, «Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica. Analisi e critica della giurisprudenza in materia». *Diritto Penale Contemporaneo*, 3: 301.
- BRATMAN Michael, 1984, «Two Faces of Intention». *Philosophical Review*, 3: 375.
- BRUNELLI David (a cura di) (2014), *Il "mistero" del dolo eventuale*. Giappichelli, Torino.
- CANESTRARI Stefano, 2013, «La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"». In M. Donini, R. Orlandi (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità*. Bononia University Press, Bologna.
- CURI Francesca, 2003, *Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*. Giuffrè, Milano.
- DE FRANCESCO Giovannangelo, 1988, «Dolo eventuale e colpa cosciente». *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 145.
- ID., 2009, «Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione». *Cassazione Penale*, 5013.
- DEMURO Gian Paolo, 2012, «Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale». *Diritto Penale Contemporaneo*, 1: 142.
- DONINI Massimo, 1996, *Teoria del reato*. Cedam, Padova.
- ID., 2010, «Dolo eventuale e Formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento soggettivo». *Cassazione Penale*, 2555.

- ID., 2013, «Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza». *Diritto Penale Contemporaneo*, 70.
- FIANDACA Giovanni, 2012, «Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo». *Diritto Penale Contemporaneo*, 1: 152.
- FRANK Reinhard, 1931, *das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich Aufl.* Tübingen, 11: 14.
- GALLO Marcello, 1964, «Dolo». In *Enciclopedia del Diritto*, XII, 751, Giuffrè, Milano.
- GUGLIELMO Steve, MALLE Bertram, 2010, «Can Unintended Side Effects Be Intentional? Resolving a Controversy over Intentionality and Morality». *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36: 1635.
- KNOBE Joshua, 2003a, «Intentional Action and Side Effects in Ordinary Language». *Analysis*, 63: 190.
- ID., 2003b, «Intentional Action in Folk Psychology: An Experimental Investigation». *Philosophical Psychology*, 16: 309.
- ID., 2004, «Intention, Intentional Action, and Moral Considerations». *Analysis*, 64: 181.
- ID., 2010, «Persona as Scientist, Persona as Moralist». *Behavioral and Brain Sciences*, 33: 315.
- MALLE Bertram, KNOBE Joshua, 1997, «The Folk Concept of Intentionality». *Journal of Experimental Social Psychology*, 33: 101.
- MANTOVANI Ferrando, 2001, *Diritto penale, parte generale*. Cedam, Padova.
- MELE Alfred, 1992, *Springs of Action: Understanding Intentional Behavior*. Oxford University Press, New York.
- PIVA Daniele, 2013, «“Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp». *Diritto Penale Contemporaneo*, 2: 204.
- PROSDOCIMI Salvatore, 1993, *Dolus eventuale: il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*. Giuffrè, Milano.
- PULITANÒ Domenico, 2008, «Art. 43». In *Commentario breve al codice penale*, a cura di A. Crespi, G. Stella, G. Zuccalà, Cedam, Padova.
- VIGANÒ Francesco, 2013, «Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente». *Libro dell'anno del diritto*, 118.

